

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3727

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PIRASTU, AMENDOLA PIETRO, INGRAO, PAJETTA GIAN CARLO, NAPOLITANO GIORGIO, LAJOLO, NANNUZZI, BARBIERI, DIAZ LAURA, MAZZONI, LAMA, DAMI, AMBROSINI, AMICONI, ARENELLA, Busetto, CARRASSI, CIANCA, DEGLI ESPOSTI, GREZZI, GUIDI, FOGLIAZZA, GRANATI, LIBERATORE, MINELLA MOLINARI ANGIOLA, ROFFI, SCARPA, SANNICOLÒ, SANTARELLI ENZO, SANTARELLI EZIO, SPALLONE, SPECIALE, TOGNONI, TREBBI, VESTRI, VIDALI, VACCHETTA, VIVIANI LUCIANA

*Presentata il 6 aprile 1962*

### Norme e provvidenze per lo sviluppo dell'attività sportiva dilettantistica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Proponendo all'attenzione e alla approvazione del Parlamento una legge che affronta i problemi più importanti dello sport nazionale, non abbiamo certo ignorato che ben più urgenti e vitali problemi della società nazionale attendono ancora una soluzione; consapevoli siamo che lo stesso sviluppo della pratica sportiva di massa è condizionato e subordinato al miglioramento delle condizioni generali di vita di milioni di giovani che ancora non possono nutrirsi a sufficienza, ancora non sono posti in condizioni di poter frequentare la scuola, spesso non hanno una occupazione, un mestiere, a decine di migliaia sono costretti ad emigrare.

Non sarebbe giusto, tuttavia, attendere che siano risolte quelle questioni fondamentali, per affrontare solo in un secondo tempo i problemi dello sport, che è in gran ritardo rispetto allo sviluppo, pur parziale e contraddittorio, della società nazionale. Tra le nuove esigenze che si sono create nell'Italia moderna, quella dello sport, accentuata e diffusa dalle Olimpiadi di Roma, oggetto di molte declamazioni ma di poche attenzioni con-

crete, è oggi non più solo una esigenza dei giovani, una preoccupazione degli sportivi ma è diventata una delle esigenze delle famiglie italiane, una componente non trascurabile del rinnovamento della vita civile, del suo pieno e libero svolgimento.

Un breve esame delle condizioni reali in cui trovasi lo sport oggi in Italia consentirà forse di valutare più chiaramente il significato e la portata della presente proposta di legge.

Sono trascorsi ormai quasi due anni dalle Olimpiadi di Roma: non tanto tempo da far dimenticare gli impegni solenni, i discorsi di uomini di Governo, l'entusiasmo altisonante di chi prometteva un programma di rilancio dello sport. A distanza di due anni, ci troviamo però di fronte alle vecchie necessità, agli antichi mali dello sport italiano: prevalenza dello sport spettacolo sullo sport attività che resta privilegio di pochi; degenerazione del professionismo che sacrifica e soffoca l'attività dilettantistica; atteggiamento di indifferenza dello Stato che dallo sport ricava miliardi e per lo sport non spende un solo milione; debolezza e ri-

nuncia del C. O. N. I. a combattere con continuità e intransigenza la battaglia per lo sport di massa.

Forse il tifoso della domenica o il frettoloso lettore delle cronache sportive potrà lasciarsi abbagliare dai *records* di Berruti, dalle prestazioni di Lievore o Meconi, dalle prodezze di Sivori o Mattrel; ma chi ha il dovere di occuparsi dello sport come di uno dei problemi della società nazionale può adottare un solo criterio di giudizio, deve partire da un solo quesito semplice, elementare, senza farsi abbagliare né dal tifo, né dal fanatismo, né dai fuoriclasse, idoli degli stadi: *quanti praticano effettivamente lo sport in Italia?* Quanti giovani, quante ragazze possono utilizzare il tempo libero in un campo, in una palestra, in una piscina? Questo è il problema essenziale, il punto di arrivo di una corretta, moderna politica dello sport.

L'aberrazione più grande alla quale, purtroppo, molti, anche specialisti, giungono, è quella di dimenticare che lo sport non è nato per il *record*, non per raggiungere le grandi prestazioni individuali, né per alimentare il « tifo ». L'utilità dello sport non può consistere nel dar luogo a spettacolo, pur bello ed esaltante, ma nella pratica che dà salute, armonia fisica, equilibrio nervoso, gioia di muoversi, di gareggiare, possibilità di formarsi un carattere combattivo ma leale, vigoroso ma pacifico.

Se dovessimo definire la situazione dello sport in Italia, avremmo bisogno di poche parole: in Italia milioni vedono poche migliaia praticano lo sport; per milioni di giovani, di ragazze lo sport resta un lusso: questo è il motivo che ci fa dire che nello sport quasi tutto è da fare.

Alcune cifre saranno sufficienti a dare notizia esatta della situazione: nel 1958, alle federazioni di atletica leggera e pesante, hockey, pattinaggio, nuoto, pallanuoto, pallacanestro, pallavolo, pugilato, rugby, scherma, sport equestri, sport invernali, tennis, ciclismo, pentathlon, pallabase e sport su ghiaccio, cioè alle federazioni riguardanti la maggior parte degli sport puri, tutti quelli che sono sport autentici, non contaminati del tutto dal professionismo, erano iscritti 166.449 persone. Al culmine della preparazione olimpica, nel 1960, gli iscritti erano 150.699. Nel pieno dello sforzo per le Olimpiadi, cioè, si è verificata una diminuzione di oltre 15.000 atleti! Ma, contro questi 150.000 iscritti, la sola federazione del calcio, lo sport più gravemente contaminato dalla degenerazione professionistica, conta ben 115.573 giocatori!

Altra cifra che dà la misura della arretratezza è quella delle ragazze che praticano lo sport: alle federazioni di atletica, pallavolo, nuoto, tennis, ginnastica, scherma, pattinaggio, pallacanestro, sono iscritte 14.580 atlete, vale a dire una percentuale inferiore al 20 per cento degli atleti federati. Si tratta di una percentuale addirittura invisibile della popolazione giovanile femminile italiana, che veramente dovrebbe fare riflettere coloro che spesso nascondono con la retorica tali gravi lacune.

Nel complesso, ed è questo il dato generale più grave, in Italia solo un giovane su 18 pratica lo sport!

Per quanto riguarda gli impianti, basti ricordare che il 60 per cento dei comuni ne sono privi, anche se è da notare che la situazione non è uniforme: vediamo, infatti, riflettersi anche nel campo dello sport quel divario fra Nord e Sud che caratterizza tutta la società italiana.

Nel centro-nord, per trentadue milioni di abitanti, esistono 11.086 impianti; nel Sud, per 19 milioni di abitanti, per molto più quindi della metà della popolazione, esistono appena 3.187 impianti: meno di un terzo!

Mentre in Lombardia si contano 3.050 impianti, in Campania 589, in Calabria 177, corrispondenti ad un ventesimo degli impianti esistenti in Lombardia.

Si sono spese, si spendono decine di miliardi per stadi che servono solo a far sedere gli spettatori perché guardino, e soltanto briciole di investimenti per gli impianti che possono invece consentire la effettiva pratica dello sport.

Altri anelli di questa catena dell'assurdo: uno stadio costato 5 miliardi (che viene utilizzato quasi esclusivamente per lo spettacolo) serve a far praticare sport a centoduecento giovani, a due o tre squadre di calcio ed a ospitare qualche competizione di atletica; il suo uso preminente è quello di ospitare centomila spettatori che non fanno sport: con la stessa somma si potrebbero costruire, per esempio, cento piccole piscine e far fare il nuoto, non vedere il nuoto, a venti-venticinquemila giovani e ragazze.

Ecco l'assurdo: decine di miliardi per lo spettacolo, mentre con le stesse somme centinaia di migliaia di giovani potrebbero praticare lo sport e trasformarsi da spettatori in atleti.

Per quanto riguarda il livello qualitativo, aspetto certo non trascurabile, è da osservare che anche il problema dell'affermazione dei « campioni », dei « fuori classe », e quindi

dello spettacolo, è legato al raggiungimento di una diffusione di massa della pratica sportiva. È ormai dimostrato dall'esperienza di tutte le Nazioni che solo quando lo sport diventa attività di massa esso può esprimere, e non sporadicamente, atleti di livello altissimo; anche per lo sport, infatti, è valido il paragone della piramide: il vertice può essere tanto più alto quanto più larga è la base, quanto più è estesa la base di massa degli sportivi praticanti, tanto più elevati saranno i risultati della selezione.

In Italia, purtroppo, il grande vivaio costituito dallo sport dilettantistico di massa, quello che ha portato a vertici così alti lo sport in U. R. S. S. e in U. S. A., è in grave stato di decadenza; né la eccellente e fruttuosa iniziativa del C. O. N. I., di istituire i corsi e i Centri per l'addestramento dei giovanissimi al nuoto, tennis, atletica e pallacanestro, ha raggiunto una dimensione sufficiente a frenare tale decadimento.

Basta riflettere su alcuni altri dati per misurare l'aberrazione cui siamo giunti. Il bilancio di una sola grande squadra di calcio di serie A varia dai due ai quattro miliardi (alcune hanno un patrimonio di giocatori superiore al miliardo): il bilancio del 1960 della F. I. D. A. L., dell'atletica leggera madre di tutti gli sport, per la sua attività in tutta la Nazione, è di 334 milioni, cioè un decimo di quello di una sola squadra di calcio.

La Federazione dell'atletica leggera può spendere in un anno meno di quanto una squadra di calcio spende per l'ingaggio di un solo uomo, di uno degli « oriundi » da trecento-quattrocento milioni! Mentre si spendono miliardi per pochi giocatori e decine di miliardi per locali di spettacolo, i giovani e le società che potrebbero diffondere la pratica sportiva dilettantistica hanno difficoltà a trovare poche migliaia di lire, non dispongono di campi, di palestre, di attrezzature; gli Enti e le Associazioni che curano e diffondono lo sport dilettantistico (U. I. S. P., Libertas, C. S. I., C. U. S., ecc.) sono in condizioni miserevoli, non dispongono di mezzi adeguati, si dibattono tra mille difficoltà per sopravvivere. Nel solo 1961, ben 278 sono state le società dilettantistiche che non hanno rinnovato l'affiliazione alla F. I. D. A. L. (di queste 278 circa 100 sono società « Libertas »).

Dalla considerazione dei mali più gravi di cui soffre lo sport italiano, da noi più sopra brevemente esemplificati, emerge la necessità di proporre non qualche leggero ritocco, ma un'alternativa programmatica che si ponga

l'obiettivo principale di consentire a milioni di giovani l'effettiva pratica dello sport.

Fare dello sport un'attività di massa aperta veramente a tutti i giovani e le ragazze in tutte le regioni è lo scopo preminente della presente proposta di legge.

Noi riteniamo che tale fondamentale scopo non si possa raggiungere con un solo mezzo, sia pure quello importante di moltiplicare gli impianti, ma con una serie di misure collegate che affrontino, per rinnovarli e svilupparli, i settori decisivi dello sport, e che siano articolati in un programma pluriennale imperniato sui seguenti punti:

1°) moltiplicazione degli impianti nei comuni, nelle fabbriche ed aziende, nelle scuole, nelle Forze armate, con particolare riguardo alle regioni meno dotate;

2°) estensione dei Centri di propaganda giovanile e dei corsi periferici per allenatori;

3°) distinzione del professionismo dal dilettantismo e massimo sviluppo di quest'ultimo;

4°) affidamento di nuovi compiti al C. O. N. I., riforma della sua struttura e allargamento della sua base di rappresentanza, al fine di farne lo strumento più potente della diffusione di massa dell'attività sportiva dilettantistica;

5°) finanziamento massiccio dello Stato, programmato e diretto autonomamente dagli organi sportivi;

6°) creazione di organi consultivi che colleghino lo sport e i suoi dirigenti al Parlamento ed al Governo.

La proposta di legge si suddivide in sei titoli.

il primo titolo (articoli dall'1 al 22) è dedicato alla riforma del C. O. N. I. tendente a:

a) precisare e ampliare le finalità e i compiti del C. O. N. I., che dovrà concentrare il proprio impegno nello sviluppo dell'attività giovanile dilettantistica (articolo 2), elaborando programmi pluriennali che diano impulso a tutti i settori dello sport, nei comuni, nelle fabbriche, nelle scuole, nelle Forze armate e nelle libere associazioni (articolo 3);

b) collegare il C. O. N. I. con il Parlamento (articolo 4), attraverso la istituzione di una Commissione di deputati e senatori, eletti dai due rami del Parlamento, la cui Presidenza partecipa con voto consultivo al Consiglio nazionale del C. O. N. I., con il compito di verificare la rispondenza dell'attività del C. O. N. I. alla finalità di estendere la pratica sportiva dilettantistica di massa, che è la finalità stessa della proposta di legge nel suo complesso;

c) allargare la base di rappresentanza negli organi dirigenti, centrali e periferici del C. O. N. I., con l'inserimento nel Consiglio nazionale di rappresentanti degli Enti di propaganda, dell'Unione province italiane e dell'Associazione nazionale comuni italiani (articoli 6 e 7);

d) stabilire come compito fondamentale della Giunta esecutiva e del Consiglio nazionale del C. O. N. I. quello di elaborare un programma quadriennale e piani annuali, nazionali e regionali, per lo sviluppo dell'attività sportiva di massa (articoli 12, 13 e 14);

e) rendere più democratico e articolato il funzionamento del C. O. N. I. con la istituzione di Comitati regionali dotati di ampi poteri e largamenti rappresentativi (articoli 15 e 16);

f) decentrare a nuovi servizi e Comitati alcuni compiti e funzioni particolarmente importanti (sport dei giovanissimi, regolamentazione dell'attività professionistica, applicazione delle scienze all'educazione fisica e allo sport, costruzione degli impianti) (articoli 18 e 19);

g) devolvere al C.O.N.I. i proventi dell'imposta unica su concorsi e pronostici (totocalcio), predisporre la distribuzione (articolo 20) e stabilire particolari facilitazioni per gli atleti dilettanti (articolo 22).

Il titolo II concerne la costruzione degli impianti sportivi nei comuni (articoli 23 e 24) e da parte di Enti pubblici (articolo 26), i titoli III, IV e V dispongono le provvidenze per lo sviluppo dello sport nei luoghi di lavoro (articoli 32, 33) nelle scuole (articoli 34 e 35) e nelle Forze armate (articolo 36).

Il titolo VI infine regola l'ordinamento degli Istituti superiori di educazione fisica (articoli dal 37 al 40).

Per concludere, ci pare che la presente proposta di legge sia idonea ad affrontare organicamente e ad avviare a soluzione i problemi più attuali dello sport italiano. La necessità urgente di rimuovere gli ostacoli di varia natura, che oggi si oppongono ad una estensione della pratica sportiva di massa, è stata anche di recente sottolineata da importanti Convegni, quali quello di Mantova, degli assessori allo sport dei comuni e province del Centro-nord e di Milano, indetto dall'assessore allo sport di quella Amministrazione.

Da quei Convegni, dalla massa degli sportivi, dalla stampa specializzata, parte più pressante la richiesta che il Parlamento affronti con impegno il problema dello sport; accogliendo quella giusta richiesta abbiamo presentato la presente proposta che ci auguriamo venga al più presto esaminata, attentamente considerata e discussa, sollecitamente approvata.

## PROPOSTA DI LEGGE

### TITOLO I.

#### ORDINAMENTO DEL C.O.N.I.

##### ART. 1.

Le norme relative al Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), di cui alla legge 16 febbraio 1942, n. 426, al regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, e al decreto legislativo 11 maggio 1947, n. 362, sono modificate secondo il disposto dei seguenti articoli.

##### ART. 2.

Il C.O.N.I. ha per finalità l'organizzazione e la diffusione dello sport in tutto il territorio nazionale; si pone al servizio di tutti i cittadini e in particolare della gioventù e delle sue associazioni.

Attraverso l'impulso e il coordinamento di tutte le attività sportive nazionali di ogni ordine e livello, da chiunque e comunque organizzate, determina le condizioni per un rapido ed esteso sviluppo della pratica sportiva dilettantistica di massa.

##### ART. 3.

Il Comitato olimpico nazionale ha i seguenti compiti:

1°) propaganda gli ideali olimpici e il dilettantismo sportivo, diffonde la pratica dello sport; favorisce ovunque lo sviluppo delle attività e delle organizzazioni sportive;

2°) elabora un programma pluriennale di sviluppo della pratica sportiva, inteso a potenziare i settori di preminente interesse;

3°) presiede e coordina l'opera di formazione dei dirigenti e dei tecnici sportivi;

4°) cura con particolare attenzione l'educazione fisica ad ogni livello e le attività dilettantistiche giovanili che si svolgono sul territorio nazionale: nei comuni, nelle fabbriche, nelle scuole, nelle forze armate e ovunque i cittadini liberamente si associno per l'esercizio dello sport;

5°) provvede alla conservazione, al controllo e all'incremento del patrimonio sportivo nazionale;

6°) esercita il controllo sulle attività professionistiche;

7°) favorisce l'estensione degli impianti, delle attrezzature sportive, assicurandone

l'uso razionale in collegamento con gli Enti e organizzazioni interessati;

8°) attende all'elevamento del livello tecnico, alla preparazione e alla partecipazione degli atleti italiani ai giochi olimpici;

9°) mantiene i rapporti con il C.I.O. (Comitato Internazionale Olimpico), osservandone le norme, assicurando e organizzando in collaborazione con gli Enti che lo compongono la partecipazione degli atleti italiani alle olimpiadi;

10°) garantisce a tutte le organizzazioni che ne fanno parte la parità dei diritti e dei doveri, assistendole nell'espletamento dei loro compiti e favorendone la collaborazione.

ART. 4.

La vigilanza sugli orientamenti generali, sui programmi e sulla attività del C.O.N.I. è esercitata da una Commissione parlamentare, composta da dieci deputati e dieci senatori, eletta dai due rami del Parlamento con rappresentanza proporzionale dei gruppi. La presidenza della Commissione (un presidente e tre vicepresidenti) partecipa alle riunioni del Consiglio nazionale del C.O.N.I. con voto consultivo. È compito della Commissione parlamentare verificare e garantire la rispondenza dell'attività del C.O.N.I. alla finalità di estendere la pratica sportiva dilettantistica di massa.

ART. 5.

Sono organi del Comitato olimpico nazionale italiano:

*centrali*: il Consiglio nazionale, il presidente, due vicepresidenti, la Giunta esecutiva nazionale, il Collegio dei sindaci, il Collegio dei revisori dei conti, le Federazioni;

*periferici*: i Comitati regionali, i Comitati provinciali.

ART. 6.

Il Consiglio nazionale del C.O.N.I. è così composto:

il presidente del C.O.N.I. che lo presiede;

i due vicepresidenti;

i presidenti delle Federazioni;

il segretario generale;

i membri italiani del C.I.O.;

i rappresentanti degli Enti di propaganda sportiva;

i rappresentanti dello sport nella scuola e nelle Forze armate;

i presidenti dei Comitati regionali del C.O.N.I.

I componenti del Consiglio nazionale durano in carica quattro anni; essi hanno diritto ad un voto ciascuno.

ART. 7.

Fanno parte di diritto del Comitato nazionale:

a) i presidenti delle Federazioni sportive sottoelencate:

Federazione italiana di atletica leggera;  
Federazione italiana di atletica pesante;  
Federazione italiana gioco calcio;  
Federazione italiana canottaggio;  
Federazione ginnastica d'Italia;  
Federazione italiana hockey e pattinaggio;  
Federazione italiana nuoto;  
Federazione italiana pallacanestro;  
Federazione pugilistica italiana;  
Federazione italiana scherma;  
Federazione italiana sport equestri;  
Federazione italiana sport del ghiaccio;  
Federazione italiana sport invernali;  
Federazione italiana tiro a volo;  
Unione italiana tiro a segno;  
Unione società veliche italiane;  
Unione velocipedistica italiana;  
Aero club d'Italia;  
Automobile club d'Italia;  
Federazione italiana della caccia;  
Federazione italiana golf;  
Federazione motociclistica italiana;  
Federazione italiana motonautica;  
Federazione italiana pallabase;  
Federazione italiana pallavolo;  
Federazione italiana pesca sportiva;  
Federazione italiana rugby;  
Federazione italiana tennis;  
Federazione medico sportiva italiana;  
Federazione italiana cronometristi;  
Commissione italiana pentathlon moderno;  
Federazione italiana gioco bocce;

b) i presidenti degli Enti di propaganda sportiva sotto elencati:

Centro sportivo libertas;  
Centro sportivo italiano;  
Comitato universitario sportivo italiano;  
Unione italiana sport popolare;

c) il presidente dell'U. P. I. (Unione province d'Italia) o un suo delegato. Il presidente dell'A. N. C. I. (Associazione nazionale comuni d'Italia) o un suo delegato;

d) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, un rappresentante del Ministero della difesa;

e) i presidenti dei Comitati regionali del C. O. N. I.;

f) un rappresentante degli I. S. E. F. (Istituto superiore di educazione fisica) eletto tra i presidi.

L'eventuale ammissione di rappresentanti di nuove Federazioni e di Enti aventi carattere puramente sportivo, può avvenire soltanto se questi avranno acquisito sul territorio nazionale un numero di organizzazioni locali non inferiore alle 300 unità.

In tal caso, previo accertamento da parte della Giunta esecutiva del C. O. N. I. l'ammissione sarà automatica

#### ART. 8.

Il Consiglio nazionale si riunisce almeno due volte l'anno. Esso:

a) discute e definisce gli orientamenti e gli indirizzi generali delle attività sportive in relazione ai fini istituzionali che competono all'ente;

b) approva il programma tecnico ed organizzativo;

c) discute ed approva i bilanci consuntivi e preventivi e prende visione della relazione del Collegio dei sindaci;

d) delibera il riconoscimento di nuove Federazioni sportive, Enti e Associazioni;

e) approva eventuali modifiche al regolamento dell'Ente;

f) garantisce la osservanza della democrazia all'interno degli Enti associativi e dirime le divergenze tra questi e gli altri organismi dell'Ente;

g) controlla l'applicazione delle norme contenute nella presente legge;

h) allo scadere del quadriennio olimpico e non oltre sei mesi dalla conclusione dei giochi olimpici, procede alla elezione delle nuove cariche: presidente, vice presidente, sindaci, Giunta esecutiva nazionale, Collegio dei revisori dei conti, segretario generale;

i) costituisce particolari Comitati per lo sport giovanile, per lo sport professionistico e per l'applicazione della scienza e della medicina allo sport; nomina i dirigenti del S. I. S. (Servizio impianti sportivi) e dell'Istituto fondi speciali per la costruzione di impianti sportivi.

Il Consiglio nazionale si riunisce inoltre in seduta straordinaria in caso di decadenza del presidente e qualora almeno i tre quinti dei suoi membri ne facciano richiesta.



ART. 9.

Il presidente del C. O. N. I. è eletto tra i componenti del Consiglio nazionale, con almeno il 51 per cento dei voti. Egli rappresenta l'Ente a tutti gli effetti. La carica di presidente è incompatibile con altre cariche. Il presidente può essere rieletto. In caso di temporanea assenza o di decadenza del presidente la direzione dell'Ente viene assicurata dal vice presidente anziano.

Il presidente, con l'ausilio dei due vice-presidenti:

a) mantiene le relazioni con i vari settori dello sport;

b) decide le iniziative e gli atti più urgenti, riservandosi, per quelli che investono le competenze degli Organi superiori (Giunta esecutiva e Consiglio nazionale), di sottoporli alla ratifica dei medesimi.

Il presidente convoca, nei termini prescritti, il Consiglio nazionale e la Giunta esecutiva.

ART. 10.

La Giunta esecutiva nazionale è formata dal presidente, dai due vice presidenti, dal segretario generale e da nove membri eletti dal Consiglio nazionale tra i suoi componenti.

Essa è presieduta dal presidente del C. O. N. I. e ad essa è affidata la gestione dell'Ente.

La Giunta esecutiva dura in carica 4 anni ed i suoi membri possono essere rieletti

La Giunta esecutiva:

a) è responsabile della direzione e della gestione amministrativa del Comitato olimpico ed esegue le direttive del Consiglio nazionale;

b) prepara la relazione sulla gestione dell'Ente, il bilancio consuntivo ed il programma finanziario del successivo esercizio;

c) controlla l'attività di tutti i servizi ed uffici del C. O. N. I. e l'andamento economico-amministrativo delle Federazioni nazionali;

d) approva la gestione finanziaria delle Federazioni sportive nazionali;

e) stabilisce le norme relative all'assunzione, allo stato giuridico ed al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente dal Comitato olimpico e dalle Federazioni sportive nazionali;

f) delibera su tutte le materie non espressamente riservate al Consiglio nazionale ed attua le direttive del C. I. O.

ART. 11.

La Giunta esecutiva si riunisce almeno una volta al mese.

Essa è convocata dal presidente del C. O. N. I. ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 4 membri.

ART. 12.

La Giunta esecutiva nazionale del C. O. N. I. entro sei mesi dalla sua elezione, propone all'approvazione del Consiglio nazionale un programma quadriennale per lo sviluppo dell'attività dilettantistica, articolato in piani annuali. Il programma quadriennale ed i piani annuali saranno distinti in programmi e piani per ogni singola regione.

ART. 13.

In ogni Regione viene costituito, con sede nel capoluogo della Regione, un Comitato regionale, per l'esecuzione e il coordinamento dei programmi quadriennali ed i piani annuali regionali, così composto:

a) un rappresentante della Regione, eletto dal Consiglio regionale tra i suoi membri, che presiede il Comitato;

b) un rappresentante di ogni provincia, eletto dal Consiglio provinciale fra i suoi membri;

c) il presidente del Comitato regionale del C. O. N. I. od un suo rappresentante;

d) i delegati provinciali del C. O. N. I.;

e) il dirigente la sezione regionale dell'Ufficio impianti sportivi;

f) un delegato regionale degli Enti di propaganda sportiva rappresentati nel Consiglio nazionale del C. O. N. I.

ART. 14.

I Comitati regionali, di cui all'articolo 13, hanno i seguenti compiti:

1°) coordinare l'esecuzione del programma quadriennale regionale e dei piani annuali regionali nelle diverse province della regione;

2°) elaborare e proporre al Consiglio nazionale del C. O. N. I. iniziative e piani particolari per lo sviluppo dell'attività sportiva.

ART. 15.

I Comitati regionali del C. O. N. I. sono formati dai presidenti dei Comitati provinciali esistenti, regolarmente eletti nelle province che compongono la Regione, dai presidenti

regionali delle Federazioni sportive e da un rappresentante eletto dall'Assemblea regionale.

I Comitati regionali eleggono nel loro seno il presidente regionale e un vice presidente e designano un segretario regionale anche fuori del loro seno.

I Comitati regionali hanno per compiti:

- a) il coordinamento dell'attività regionale al fine di incrementare ed estendere la pratica sportiva nel loro territorio;
- b) l'applicazione delle direttive del Consiglio nazionale nella loro giurisdizione;
- c) il collegamento con gli organi pubblici regionali.

Essi dispongono di una sede e sono dotati dall'Ente centrale dei mezzi necessari per intraprendere iniziative atte a favorire lo sviluppo delle attività sportive nell'ambito della Regione.

ART. 16.

I Comitati provinciali del C. O. N. I. curano il coordinamento delle attività a livello provinciale.

I Comitati provinciali sono formati dai presidenti e dai delegati provinciali delle Federazioni sportive, e dai rappresentanti gli Enti di propaganda sportiva provinciali e da un rappresentante designato dal provveditore agli studi. Inoltre, dal presidente dell'Amministrazione provinciale o da un suo rappresentante; dal sindaco del comune capoluogo o da un suo rappresentante; da un rappresentante di tutti gli altri comuni nominato dal Consiglio provinciale.

Eleggono nel loro seno un presidente ed un vice presidente che con il segretario, designato anche fuori del loro seno, rappresentano la Presidenza provinciale, alla quale spetta il compito di convocare almeno una volta al mese il Comitato provinciale ed applicarne le decisioni.

Il presidente rappresenta nella provincia ed a tutti gli effetti il Comitato provinciale e di diritto fa parte del Comitato regionale.

I Comitati provinciali hanno il compito di:

- a) promuovere e coordinare le attività locali;
- b) assicurare il miglior uso del patrimonio sportivo locale;
- c) assistere e favorire le Federazioni, gli Enti di propaganda e le Società in tutte le loro attività.

ART. 17.

Il Collegio dei sindaci è composto: da un presidente e da 4 sindaci effettivi e 2 supplenti e dura in carica 4 anni: dall'inizio allo scadere del quadriennio olimpico.

Il presidente, due sindaci effettivi e un sindaco supplente sono nominati dal Consiglio nazionale del C. O. N. I. fuori del suo seno. Due Sindaci effettivi e uno supplente sono nominati dalla Presidenza del Consiglio.

Il Collegio dei sindaci effettua il riscontro contabile sull'Ente. Presenta collegialmente una relazione al Consiglio nazionale del C. O. N. I., alla Presidenza del Consiglio e alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 4.

ART. 18.

Le Federazioni sportive nazionali e gli Enti di propaganda sportiva stabiliscono con propri statuti e regolamenti, le norme tecniche ed amministrative, relative alla pratica dello sport di loro competenza.

Le Federazioni nelle quali esiste l'attività professionistica devono garantire lo svolgimento di tale attività mediante regolamenti e organismi particolari.

Il Consiglio nazionale del C. O. N. I. esercita la vigilanza sull'applicazione dei principi generali ai quali le Federazioni devono attenersi.

Gli Enti di propaganda sportiva nello svolgimento delle loro attività — pur nella loro riconosciuta autonomia — devono attenersi agli orientamenti generali ed alle norme tecniche delle Federazioni.

Le Federazioni e gli Enti di propaganda sportiva si organizzano su basi elettive e dirette.

ART. 19.

Al fine di meglio articolare l'attività del C. O. N. I. sono costituiti, alle dipendenze del Consiglio nazionale, i seguenti servizi e comitati:

1°) *Il Servizio per lo sport giovanile*, formato dai rappresentanti degli Enti di propaganda sportiva, dello sport nella scuola e nelle Forze armate; da un rappresentante dei comuni e da un rappresentante delle province designati dalle Associazioni nazionali (A. N. C. I. e U. P. I.).

È presieduto dal presidente o da un vicepresidente del C. O. N. I. ed adempie i seguenti compiti:

a) propagandare lo sport e gli ideali olimpici attraverso opportune iniziative e manifestazioni;

b) dare impulso, coordinandole, alle attività sportive giovanili;

c) istituire centri di formazione ed addestramento sportivo per i giovani ed i giovanissimi;

d) collegarsi con tutte le organizzazioni di massa (della gioventù, sindacali, ecc.) per stimolarle ed assisterle nella opera di diffusione dello sport.

2°) Il *Comitato per lo sport professionistico*, formato dai presidenti delle Federazioni sportive interessate, dai rappresentanti delle Leghe professionistiche, da un rappresentante degli atleti professionisti.

Il Comitato, presieduto dal presidente del C. O. N. I. o da un vicepresidente, si propone i seguenti compiti:

a) elaborare i progetti per l'ordinamento delle attività professionistiche da sottoporre al Consiglio nazionale e alle Federazioni sportive;

b) tutelare, nel rispetto delle regole sportive più generali, gli interessi delle categorie professionistiche (leghe, società, atleti, ecc.);

c) dirimere le vertenze, i contrasti di ordine istituzionale riservandosi la ratifica del Consiglio nazionale.

3°) Il *Comitato per l'applicazione delle scienze all'educazione fisica e allo sport*; tale organismo ha funzioni di coordinamento e di orientamento di tutte le attività scientifiche applicate all'educazione fisica ed allo sport.

Esso raccoglie sotto la Presidenza del presidente del C. O. N. I., i rappresentanti dei Ministeri della pubblica istruzione, sanità, lavoro, i presidenti degli I. S. E. F., il presidente della Federazione medici sportivi, scienziati, rappresentanti degli insegnanti di educazione fisica e degli istruttori, rappresentanti dei comuni e delle province.

Il Comitato può essere formato da un massimo di 21 membri e si riunisce di norma due volte all'anno.

Esso ha per compiti:

a) discutere ed approvare la relazione al Consiglio nazionale del C. O. N. I. sui programmi medico-scientifici da applicarsi alla educazione fisica e allo sport;

b) il coordinamento dell'Istituto centrale delle ricerche con gli I. S. E. F. (Istituto superiore di educazione fisica);

c) studiare e promuovere tutte quelle iniziative teorico-pratiche volte a favorire la ricerca, lo studio e l'applicazione delle scienze allo sport.

4<sup>o</sup>) Il S. I. S. (*Servizio impianti sportivi del C. O. N. I.*). Esso è l'organismo tecnico competente ad autorizzare la costruzione degli impianti sportivi. Il parere tecnico del S. I. S. sui progetti è vincolante. Per l'espletamento delle sue funzioni è regolato da norme approvate dal Consiglio nazionale del C. O. N. I.

L'articolo 8 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, che istituisce l'Istituto credito sportivo (I. C. S.) è modificato come segue: « Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto al quale compete anche la concessione di contributi di cui all'articolo 5 è composto:

dal Presidente, designato dalla Giunta esecutiva del C. O. N. I.;

da tre membri designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri; dal Ministero del tesoro e dal Ministero delle finanze;

da un membro designato dall'Associazione dei comuni d'Italia (A. N. C. I.);

da un membro designato dalla Banca nazionale del lavoro;

da un membro nominato dagli altri partecipanti per ogni 500 milioni di quote ad essi conferite.

I Presidenti e i consiglieri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni ».

All'articolo 6, primo comma, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è aggiunto il seguente comma:

« I tassi del mutuo saranno ridotti per tali zone del 50 per cento ».

5<sup>o</sup>) Il *fondo per la costruzione pianificata degli impianti*. È una fondazione del C. O. N. I. che provvede a costruire ogni anno, secondo un piano approvato dal Consiglio nazionale del C. O. N. I. una rete di impianti di tipo popolare e ricreativo (campi di calcio, pallavolo, pallacanestro, piscine-tipo, palestre-tipo, ecc.) assumendo a suo totale carico le spese dell'acquisto del terreno e della costruzione.

Tali opere vengono consegnate ai comuni cui spetta il compito di provvedere alla loro gestione e manutenzione.

Nel quadro del piano annuale di costruzione possono essere esaminate particolari esigenze della scuola e delle forze armate.

Il Fondo è gestito per conto del C. O. N. I. da un Consiglio di amministrazione formato da cinque consiglieri nominati dal C. O. N. I., da un rappresentante del Ministero dei lavori

pubblici e da un rappresentante del Ministero del tesoro, nonché da un rappresentante dei comuni designato dall'A. N. C. I.

Il presidente è nominato dal Consiglio nazionale del C. O. N. I.

## ART. 20.

*(Finanziamenti del C. O. N. I.)*

Allo scopo di realizzare i suoi compiti istituzionali, il C. O. N. I. deve garantire l'efficienza delle Federazioni, degli Enti di propaganda e di tutti i suoi servizi.

Pertanto è tenuto a disporre le seguenti spese annuali:

a) per la gestione ordinaria dell'Ente erogherà annualmente non meno di 3 miliardi di lire;

b) per le Federazioni sportive riconosciute: 4 miliardi di lire;

c) per gli Enti di propaganda sportiva: 1 miliardo di lire;

d) per i Comitati periferici: 1 miliardo di lire;

e) per i servizi: sport giovanile, Comitato professionistico, medicina e scienze applicate allo sport: 1 miliardo di lire;

f) per i servizi S. I. S. (Istituto di credito sportivo e Fondo impianti): 5 miliardi di lire.

Il C. O. N. I. farà fronte alla spesa occorrente attraverso la totale devoluzione a suo favore dei proventi dell'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici di cui alle leggi 22 dicembre 1951, n. 1379, e 27 maggio 1959, n. 358.

## ART. 21.

Agli effetti tributari il C. O. N. I., le Federazioni, gli Enti di propaganda sportiva, sono equiparati alle Amministrazioni dello Stato.

## ART. 22.

Per i viaggi degli atleti dilettanti, singoli o in squadre, che si rechino a partecipare a competizioni sportive, sui trasporti dello Stato è disposta una tariffa speciale con riduzione del 50 per cento.

## TITOLO II.

## PROVVIDENZE PER LO SVILUPPO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E PER LA DIFFUSIONE DELLO SPORT DI MASSA

## ART. 23.

I comuni, le province e le Regioni che intendano provvedere alla costruzione di impianti sportivi con mezzi propri si avvalgono

delle agevolazioni previste dalla legge sul credito sportivo.

L'approvazione del progetto dell'opera equivale a dichiarazione di pubblica utilità agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e la relativa spesa gravante a carico del comune, della Provincia o della Regione va ritenuta di carattere obbligatorio.

Alle espropriazioni occorrenti si applicano le norme degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

ART. 24.

I Comuni, le Province e le Regioni possono intervenire a favore dello sport mediante l'assegnazione di contributi alle società sportive, e il finanziamento di particolari iniziative per lo sviluppo dello sport. Tali spese avranno carattere obbligatorio ai fini dell'applicazione della legge comunale e provinciale del 1934.

ART. 25.

Le Regioni possono realizzare particolari programmi e piani di incremento dello sport.

ART. 26.

Gli Enti pubblici che provvedono alla costruzione di case economiche e di case per i lavoratori sono tenuti, per ogni complesso edilizio di almeno 100 (cento) alloggi, all'approntamento dei campi di ricreazione e giuochi sportivi per la gioventù; per i complessi edilizi superiori ai 500 alloggi è obbligatoria la costruzione di un campo o di una palestra.

I piani relativi alla costruzione di complessi di case economiche e popolari e di case per lavoratori, non sono approvati dagli Organi competenti se non prevedono l'assolvimento dell'obbligo previsto dal presente articolo.

Al fine di evitare dispersioni o la collocazione di impianti in zone non rispondenti alle esigenze dei cittadini, gli Enti provinciali sono tenuti a concordare con i comuni e le province interessate le soluzioni adeguate.

ART. 27.

I piani regolatori generali dei comuni debbono prevedere aree destinate a campi di ricreazione per la gioventù ed impianti sportivi. I piani particolareggiati, di cui all'articolo 13 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, debbono altresì determinare i limiti



di ciascuna delle aree destinate a campi di ricreazione per la gioventù ed impianti sportivi, nonché delle annesse, indispensabili zone di rispetto.

L'estensione delle aree suddette è stabilita in rapporto al numero degli abitanti, tenuto a base delle previsioni del piano regolatore. Tale rapporto sarà determinato in relazione alla importanza ed al carattere di vari centri abitati e non potrà, comunque, essere inferiore a due metri quadrati per abitante, al netto delle zone di rispetto e dei parchi pubblici.

I comuni sprovvisti di piani regolatori e che sono tenuti ad adottare un programma di fabbricazione ai sensi dell'articolo 34 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, debbono prevedere in detti programmi, almeno nelle zone di espansione degli abitati, aree destinate a campi di ricreazione per la gioventù ed a impianti sportivi.

#### ART. 28.

Gli atti degli Enti pubblici occorrenti per la esecuzione delle opere contemplate dalla presente legge, sono esenti da ogni tassa sugli affari. Gli interessi sui mutui stipulati ai fini della presente legge sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile.

#### ART. 29.

Le aree utilizzate per campi di gioco e gli impianti sportivi esistenti — a chiunque appartenenti e da chiunque gestiti — non possono ricevere una diversa destinazione se non previa autorizzazione del C. O. N. I.

#### ART. 30.

Agli effetti della presente legge, un rappresentante del C. O. N. I. sarà chiamato a partecipare, quale membro esperto, alle adunanze del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, allorché saranno esaminati i piani regolatori ed i programmi di fabbricazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 27.

#### ART. 31.

Per garantire l'uso più largo di tutti gli impianti, le palestre e gli impianti ginnico-sportivi esistenti nelle scuole, nelle ore in cui non siano occupati dalle scolaresche, possono essere utilizzati dai giovani di tutto il

comune e da aderenti a società sportive locali, mediante accordi tra il Comitato provinciale del C. O. N. I. e il Provveditorato agli studi.

### TITOLO III.

#### PROVVIDENZE PER LO SVILUPPO DELLO SPORT NEI LUOGHI DI LAVORO E SUO ORDINAMENTO

##### ART. 32.

Gli imprenditori, le società e gli Enti pubblici soggetti all'obbligo delle iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi delle disposizioni vigenti, che abbiano almeno 500 dipendenti, sono tenuti all'approntamento, entro il 31 dicembre 1963, di campi di ricreazione o di impianti sportivi per i propri dipendenti, in misura proporzionata al numero di essi.

In caso di inerzia dell'obbligato e a richiesta del Comitato provinciale del C.O.N.I. si sostituisce nell'approntamento dell'opera l'Ufficio del Genio civile, il quale provvede a spese dell'inadempiente. Le somme erogate per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile di categoria *B* nell'esercizio in cui le opere saranno attivate e non oltre i quattro esercizi successivi.

L'esenzione è ammessa nei limiti dell'importo riconosciuto strettamente necessario dall'Amministrazione finanziaria.

Nel caso di cambiamento, totale e parziale, della originaria destinazione delle opere, le somme ammesse alla esenzione e, se maggiore, il valore dei beni acquistati, concorreranno a formare il reddito dell'esercizio nel corso del quale il cambiamento di destinazione ha avuto luogo.

Gli imprenditori, le società, gli Enti pubblici da 100 dipendenti in su, sono tenuti a fornire alle Organizzazioni sportive di aziende, un contributo annuale proporzionato al monte salari annuali.

##### ART. 33.

Le organizzazioni sportive nei luoghi di lavoro, qualunque sia il contributo finanziario dei datori di lavoro e di Enti pubblici, debbono essere associazioni autonome, le quali scelgono democraticamente i loro dirigenti, fissano i programmi di attività e si collegano democraticamente alle organizzazioni sportive nazionali accettandone le regole e gli ordinamenti.

## TITOLO IV.

PROVVIDENZE PER LO SVILUPPO  
DELLO SPORT NELLA SCUOLA E SUO  
ORIENTAMENTO

## ART. 34.

Lo sport costituisce, nella scuola di ogni ordine e grado, mezzo di integrazione della formazione fisica e morale della gioventù; il suo sviluppo e la creazione delle condizioni e degli ambienti adatti, devono essere considerati come un compito di tutte le autorità scolastiche.

a) Il bilancio del Ministero della pubblica istruzione deve prevedere gli opportuni stanziamenti affinché:

ogni complesso scolastico di nuova costruzione abbia un impianto sportivo (campo, palestra, piscina);

nei vecchi complessi scolastici siano costruiti nuovi impianti sportivi e siano migliorati quelli esistenti;

sia assicurata la costituzione ed il funzionamento dei gruppi sportivi scolastici anche nell'ordine medio inferiore e di avviamento professionale.

I gruppi sportivi sono sostenuti finanziariamente dall'Istituto scolastico al quale appartengono.

Essi sono diretti da un Consiglio direttivo composto dal preside della scuola (presidente del Gruppo), direttore sportivo, insegnanti di educazione fisica, rappresentanti degli insegnanti delle altre materie, un rappresentante per ogni classe di alunni, un rappresentante delle famiglie, un rappresentante degli ex alunni.

Nell'ordine elementare ogni scuola deve avere un insegnante di educazione fisica che coordina l'attività dei singoli maestri e organizza l'attività sportiva del doposcuola.

Nei programmi delle Università l'educazione fisica e sportiva deve essere assunta come materia facoltativa al cui insegnamento provvedono gli insegnanti di educazione fisica. Il compito degli insegnanti di educazione fisica è anche quello di stimolare le attività sportive e di collaborare con il C. U. S. I. per la realizzazione dei programmi e delle specifiche attività agonistiche.

b) Nell'ambito universitario agisce, come organizzazione sportiva autonoma, il C. U. S. I.

Il C. U. S. I. è finanziato dai contributi del Ministero della pubblica istruzione, del C. O. N. I. e dell'U. N. U. R. I.

Esso è retto da organi democraticamente eletti dagli studenti.

Il C. U. S. I. è sottoposto alla vigilanza congiunta del Ministero della pubblica istruzione e dell'U. N. U. R. I.

È compito del C. U. S. I. quello di diffondere l'educazione fisica e lo sport tra gli studenti.

ART. 35.

Presso il Ministero della pubblica istruzione, per coordinare tutte le attività sportive, si costituisce un Comitato il cui responsabile entra di diritto nel Consiglio nazionale del C. O. N. I.

Il C. O. N. I. invia in questo Comitato un suo rappresentante.

TITOLO V.

PROVVIDENZE PER LO SVILUPPO DELLO SPORT NELLE FORZE ARMATE E SUO ORDINAMENTO

ART. 36.

Lo sviluppo dello sport nelle Forze armate in ogni arma (aviazione, marina, esercito, corpi di polizia, guardia di finanza, vigili del fuoco, ecc.), inteso come mezzo per la formazione fisica del soldato e civica del cittadino, deve essere compreso tra le attività alle quali devono attendere i Ministeri competenti:

a) Nei bilanci del Ministero della difesa, degli interni, delle finanze (e di conseguenza nei capitoli che si riferiscono alle varie Armi) deve essere previsto uno stanziamento per l'attività sportiva da utilizzarsi per i seguenti scopi: ogni caserma, C. A. R., o concentrazione fissa superiore ai 1.000 uomini, deve essere dotata delle seguenti attrezzature: palestra; campo e piscina; nei concentramenti e caserme minori saranno stipulate convenzioni per l'uso di impianti esistenti, con i comuni e i Comitati provinciali del C. O. N. I.;

b) presso il Ministero della difesa si costituirà un Centro di coordinamento dello sport nelle Forze armate di tutte le armi; presso il Ministero degli interni il Centro per lo sport nella polizia e vigili del fuoco; presso il Ministero delle finanze il Centro per lo sport nelle guardie di finanza.

TITOLO VI.

ORDINAMENTO E POTENZIAMENTO  
DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DI EDU-  
CAZIONE FISICA

ART. 37.

Gli Istituti superiori di educazione fisica hanno lo scopo di promuovere il progresso pratico e scientifico della educazione fisica e dello sport, di preparare i giovani all'insegnamento dell'educazione fisica e dello sport.

Il C. O. N. I. contribuisce al finanziamento degli impianti e delle attrezzature sportive, concorre nella misura del 50 per cento alle spese per gli allievi in genere e del 100 per cento per coloro che hanno particolari titoli di studio e sportivi.

Rappresentanti del C. O. N. I. fanno parte dei Consigli di amministrazione degli Istituti superiori di educazione fisica.

Il Ministero della pubblica istruzione provvede alle attrezzature scientifiche ed assume nei suoi ruoli i docenti degli I. S. E. F.

ART. 38.

I presidi degli I. S. E. F. sono nominati dal Ministero della pubblica istruzione di concerto con il C. O. N. I. su designazione del Consiglio accademico dei singoli istituti.

ART. 39.

I presidi degli I. S. E. F. fanno parte di diritto del Comitato per l'applicazione delle scienze all'educazione fisica e allo sport del C. O. N. I.

ART. 40.

Un rappresentante eletto tra i presidi degli I. S. E. F. fa parte del Consiglio nazionale del C. O. N. I.

ART. 41.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.